

AMAT

**ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA
ATTIVITÀ TEATRALI**

STATUTO

approvato dall'Assemblea il 24 novembre 2011

Art. 1 **Denominazione**

1. L'Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) è una associazione tra gli enti locali e territoriali delle Marche. Essa è aperta anche all'adesione di soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale, come previsto all'art. 5.
2. L'Associazione è lo strumento unitario degli enti locali e degli organismi che considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale e ne promuovono lo sviluppo e la diffusione nell'ambito della programmazione statale, regionale e locale, dei programmi dell'Unione europea e nel rispetto delle singole autonomie locali.
3. L'Associazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche delle Marche.

Art. 2 **Sede**

1. L'Associazione ha sede legale ed operativa nel Comune capoluogo della regione.
2. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 3 **Finalità**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di spettacoli dal vivo di qualità nel settore della prosa, della danza e della musica anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubblici o privati e assicurando la più ampia diffusione delle esperienze artistiche maggiormente significative prodotte in campo regionale, nazionale e internazionale;
 - b) promuovere e sostenere la diffusione del teatro d'arte e di tradizione;
 - c) promuovere le condizioni per lo sviluppo della produzione e della ricerca teatrale in campo regionale, sostenendo le iniziative pubbliche e private e favorendo la loro più vasta diffusione e conoscenza;
 - d) favorire l'uso e la gestione pubblica dell'esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con l'iniziativa privata qualora essa concorra ai piani e ai programmi degli enti locali;
 - e) stabilire forme di collaborazione con i servizi radiotelevisivi regionali;
 - f) promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola e dell'università, alla animazione culturale, alla utilizzazione del teatro come mezzo di espressione, incentivando la sperimentazione di nuove metodologie;
 - g) promuovere e sostenere rassegne, convegni, festival, iniziative di studio ed editoriali e le altre attività che contribuiscano alla formazione degli operatori teatrali, al consolidamento e alla crescita del pubblico e alla diffusione della cultura e della storia del teatro con particolare riferimento alle esperienze marchigiane;
 - h) predisporre servizi comuni qualificati in materia teatrale;
 - i) favorire il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici e degli spazi teatrali di interesse storico, artistico ed architettonico.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 Attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

- a) programma e cura direttamente la distribuzione degli spettacoli dal vivo da effettuarsi in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee;
- b) predispone e realizza progetti di attività teatrali in collaborazione con gli enti associati e con i proprietari o gestori di sale teatrali;
- c) presenta un repertorio qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo ed al teatro per l'infanzia e la gioventù;
- d) predispone e realizza progetti di diffusione teatrale che assicurino un equilibrato rapporto tra compagnie di varia natura;
- e) cura la distribuzione di spettacoli e recite adeguate al numero e alla diffusione delle sale teatrali nel territorio regionale.

2. Le attività di programmazione, organizzazione, gestione e realizzazione di cui al comma 1 garantiscono comunque il diritto degli Enti Locali di concorrere alla scelta degli spettacoli.

3. L'Associazione può stipulare con enti teatrali nazionali convenzioni annuali e pluriennali per la realizzazione di specifici progetti di distribuzione e promozione.

L'Associazione inoltre:

- a) programma attività di promozione e ricerca, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito ed al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione del pubblico;
- b) può svolgere, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali, attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale per amministratori, organizzatori e tecnici degli enti aderenti e di altri enti pubblici e privati convenzionati, operanti nel territorio marchigiano.

Art. 5 Soci

1. La Regione, le Province, le Comunità Montane e i Comuni marchigiani possono entrare a far parte dell'Associazione, dichiarando di accettarne lo statuto e nominando i propri rappresentanti.

Possono diventare soci, su loro richiesta, Fondazioni bancarie, Associazioni e Istituzioni che operano nel settore culturale. L'ammissione di detti soci è deliberata dall'Assemblea a maggioranza quando siano presenti almeno un quinto dei suoi componenti.

2. I soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, del Comitato Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

3. Per la realizzazione di quanto previsto al punto a) comma 1 dell'art. 4 l'Associazione può definire accordi di programma o stipulare specifiche convenzioni con gli Enti associati al fine di garantire l'autonomia culturale ed organizzativa degli stessi.

4. L'esercizio dei diritti spettanti agli Enti associati è subordinato al pagamento della quota associativa annuale che deve essere effettuato entro il 30 settembre. Fino a tale data è sufficiente che l'Ente sia in regola con il pagamento delle quote associative relative all'anno precedente. Con motivata determinazione il Comitato Direttivo, in presenza di situazioni straordinarie, può consentire deroghe.

5. Ciascun ente ha facoltà di gestire programmi del tutto indipendenti da quelli dell'Associazione. In tal caso si assume completamente gli oneri relativi.

6. Ogni ente associato che partecipi ai programmi dell'Associazione ha diritto di usufruire delle iniziative attraverso le quali si realizzano i programmi stessi, secondo le condizioni di favore determinate dal Comitato Direttivo.

7. Ogni ente associato può esercitare il diritto di recesso. La relativa deliberazione ha effetto decorsi sei mesi dalla sua comunicazione al Presidente dell'Associazione e non dà diritto a ripetere le quote versate o ad avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7 Assemblea

1. Dell'Assemblea fanno parte i rappresentanti della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei comuni associati delle Marche, nonché i rappresentanti degli eventuali soci non istituzionali.

2. L'Assemblea è costituita nel seguente modo:

- a) un rappresentante designato da ciascun Comune o Comunità Montana con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) due rappresentanti designati da ciascun Comune o Comunità Montana con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti;
- c) tre rappresentanti designati da ciascun Comune o Comunità Montana con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e da ciascuna Provincia;
- d) cinque rappresentanti designati dalla Regione.
- e) un rappresentante per ciascuno dei soci non istituzionali di cui al comma 1 dell'art.5.

3. I rappresentanti possono essere anche non componenti dei consigli dei rispettivi enti.

4. La durata del mandato dei rappresentanti è stabilita dall'Ente all'atto della designazione. In mancanza di termini, la durata è pari a quella del Consiglio dell'Ente che li ha designati.

5. Hanno diritto di intervenire alle sedute dell'Assemblea tutti i rappresentanti degli Enti associati in regola con il pagamento della quota annuale.

6. Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni, un componente dell'Assemblea può rappresentare, per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, gli altri rappresentanti dello stesso ente.

7. Per gli Enti elettivi può partecipare a pieno titolo alle sedute dell'Assemblea qualunque componente degli organi degli enti associati in sostituzione dei rappresentanti designati, ove sia in possesso di espressa delega del Sindaco o del Presidente della rispettiva amministrazione e della dichiarazione di assenso del sostituto.

Qualora non siano stati nominati i rappresentanti dell'Ente associato, il Sindaco o il Presidente delle rispettive amministrazioni può partecipare alle sedute dell'Assemblea con diritto di esprimere i voti assegnati all'Ente.

8. I singoli membri dell'Assemblea sono sostituiti in seguito a dimissioni, morte, perdita della qualità di rappresentanti dell'Ente. Le dimissioni sono irrevocabili a partire dal momento in cui l'Assemblea ne prende atto.

9. Nel caso di scioglimento o decadenza di un Consiglio i rappresentanti eletti dallo stesso restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

Art. 8

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo generale dell'Associazione.

La partecipazione all'Assemblea è onorifica.

Ha competenza specifica sui seguenti atti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni;
- b) esame annuale degli indirizzi e dei programmi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) la nomina dei membri del Comitato Direttivo;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti, salvo quanto previsto all'art. 16, comma 2, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e la determinazione del loro compenso;
- e) l'approvazione del conto consuntivo;
- f) gli atti di acquisto, alienazione o permuta dei beni immobili;
- g) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, e scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- h) l'ammissione dei soci non istituzionali di cui all'art. 5, comma 1 e la determinazione delle relative quote associative;
- i) gli altri atti espressamente previsti dallo statuto.

Art. 9

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

- 1. I componenti sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea per il rinnovo degli organi è convocata dal Presidente uscente, che la presiede.
- 2. Nei casi d'urgenza, i componenti possono essere convocati anche telegraficamente entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.
- 3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'Associazione contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede altresì a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza almeno un decimo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo o del Consiglio di Amministrazione oppure il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. L'Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Nelle deliberazioni riguardanti persone può essere richiesto lo scrutinio segreto e la seduta segreta.
- 5. Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero totale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle. Quando la votazione avviene a scrutinio palese gli astenuti sono computati tra i presenti, ma non tra i votanti.
- 6. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno metà più uno dei componenti, che rappresentino enti in regola con il pagamento della quota annuale.
- 7. Con lo stesso avviso della prima convocazione può essere fissata la seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima.
- 8. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con almeno quattro presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Le proposte, non comprese nell'avviso di prima convocazione, non possono essere poste in deliberazione.
- 9. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno un quinto dei componenti: l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni, la nomina dei membri del Comitato Direttivo, la nomina dei Revisori dei Conti, l'ammissione di soci non istituzionali, l'eventuale acquisto, alienazione o permuta dei beni

immobili e l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, e scioglimento dell'Associazione.

10. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ai soli fini consultivi, ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri enti e associazioni pubblici e privati ed esperti nei settori di attività della Associazione.

11. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto il verbale.

Art. 10

Comitato Direttivo

1. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e ai sensi dell'art. 9, comma 9, in seconda convocazione.

2. La partecipazione al Comitato Direttivo è onorifica.

3. Il Comitato Direttivo è composto da non più di 29 membri ed è costituito secondo una equilibrata rappresentanza del territorio regionale.

4. Dura in carica tre anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato Direttivo.

5. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. È convocato dal Presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del Comitato stesso. Delibera a maggioranza dei voti; a parità dei voti, prevale quello del Presidente.

7. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti comportano la decadenza del Comitato Direttivo.

8. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Comitato Direttivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, sentite le eventuali contro deduzioni dell'interessato.

Art. 11

Competenze del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo:

a) elegge, nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente e i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi del bilancio di previsione;

c) approva gli indirizzi e il programma generale di attività annuale dell'Associazione;

d) nomina e revoca i rappresentanti presso enti ed istituzioni pubbliche o private operanti nei medesimi settori di attività dell'Associazione;

e) può istituire la Consulta degli esperti composta da responsabili dei settori culturali e teatrali degli Enti associati che coadiuva gli organismi dell'Associazione in particolare per quanto si riferisce agli aspetti amministrativi e culturali dell'attività.

Il Comitato Direttivo può istituire altre Consulte.

2. Di ogni seduta del Comitato Direttivo è redatto il verbale.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di cinque membri nominati dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e che lo presiede, con comunicazione inviata con mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti. Le deliberazioni sono valide con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica dalla maggioranza dei componenti comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto. Sulla decadenza si pronuncia l'Assemblea nella prima seduta utile, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.
7. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto il verbale.

Art. 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, al compimento di tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea o al Comitato Direttivo o che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) propone all'approvazione del Comitato Direttivo il programma di attività annuale e gli indirizzi di bilancio di previsione;
 - b) approva il bilancio di previsione, gli eventuali assestamenti da apportare allo stesso nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
 - c) definisce i criteri di stipula degli accordi e delle convenzioni con gli enti associati;
 - d) adotta le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e) cura la programmazione artistica e finanziaria dell'Associazione nell'ambito del programma di attività annuale;
 - f) delibera in merito alla pianta organica dell'Associazione e all'ordinamento degli uffici;
 - g) nomina il Direttore, ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
 - h) approva i regolamenti organizzativi predisposti dal Direttore;
 - i) delibera in merito alla contrazione di mutui e/o finanziamenti e all'affidamento del servizio di tesoreria;
 - l) delibera in merito alle assunzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale nonché al conferimento degli incarichi professionali ove non di competenza o delegati al Direttore;
 - m) esamina i progetti e le richieste di attività provenienti da enti associati o da terzi;
 - n) delibera in merito alle azioni ed iniziative in sede giudiziale o stragiudiziale da assumere a tutela dei diritti e interessi dell'Associazione.

Art. 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, tra i suoi membri. Risulta eletto il componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. Con la medesima votazione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento della struttura e all'andamento generale dell'Associazione. Provvede a promuovere e a coordinare l'attività dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione. Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge.
4. In particolare, il Presidente provvede a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato Direttivo e il Consiglio di Amministrazione, ed eseguire le rispettive deliberazioni;
- b) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse dell'Associazione;
- c) stipulare i contratti e le convenzioni.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi d'urgenza, assume qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Associazione che spetti al Consiglio di Amministrazione e lo sottopone alla sua ratifica, alla successiva riunione da convocare entro trenta giorni.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le predette funzioni in caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Direttore

1. Le funzioni di Direttore dell'Associazione sono assegnate dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore da individuarsi, al di fuori dei suoi componenti, tra persone altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito di attività culturali, teatrali o dell'organizzazione teatrale, prioritariamente fra i dipendenti dell'Associazione.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

- a) provvede alla direzione artistica e amministrativa dell'Associazione e delle sue attività sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ove non sia delegato a provvedere direttamente alla stipula delle convenzioni, alle assunzioni di personale ed al conferimento di incarichi professionali, esprime parere motivato in ordine a tali questioni;
- c) è responsabile del personale, dirige e coordina gli uffici, garantisce il funzionamento delle attività e assume le decisioni necessarie per la regolare esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi dell'Associazione;
- d) predispone gli indirizzi di bilancio, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo ed elabora gli eventuali assestamenti da apportare al bilancio nel corso dell'esercizio;
- e) predispone gli eventuali regolamenti organizzativi;
- f) ordina le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dispone per gli incassi firmando i relativi mandati;
- g) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
- h) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 16

Revisori dei conti

1. La gestione economico-finanziaria dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali con funzione di Presidente. Per ogni membro effettivo, l'Assemblea nomina un supplente. Nel caso in cui la Regione sia socio dell'Associazione il Presidente del Collegio è designato dalla Regione stessa.

3. I Revisori restano in carica tre anni e, comunque, fino alla loro sostituzione. Essi possono essere rieletti.

4. Spetta ai Revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale.

5. Il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Ha diritto di accesso agli

atti e documenti dell'Associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Delle sue osservazioni e pareri deve essere fatta menzione nel processo verbale.

6. I Revisori rispondono della verità delle attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, richiedono al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea.

7. In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio dei Revisori si applicano gli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Art. 17

Incompatibilità

1. L'esercizio di attività imprenditoriali pubbliche o private nel campo del teatro di prosa è incompatibile con le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Direttivo, Direttore, componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 18

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Associazione ha una stabile struttura tecnico-amministrativa secondo la pianta organica deliberata in base all'art. 13, comma 1, lett. f).

2. L'Associazione può avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti associati.

Art. 19

Quote associative

Le quote associative a carico degli enti aderenti sono stabilite in euro 0,08 per abitante per i Comuni, in euro 0,03 per abitante per le Province, in euro 0,02 per abitante per la Regione e le Comunità Montane.

Per i soci non istituzionali la quota associativa è fissata dall'Assemblea al momento della ammissione.

Art. 20

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati.

2. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 4;
- d) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 21

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione delle attività teso ad assicurare

l'equilibrio fra programmi e risorse disponibili, con lo scopo di perseguire il pareggio economico e finanziario.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'Assemblea approva il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

5. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 22

Tesoriere

1. Il Consiglio di Amministrazione incarica un istituto di credito con sede nel capoluogo regionale di svolgere le funzioni di cassa e di tesoreria.

2. Le anticipazioni di cassa non sono consentite al tesoriere senza che i relativi ordini siano accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che le autorizza.

Art. 23

Norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni e di fondazioni.